

## □ Interrogazione n. 113

presentata in data 5 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Celani

### **“Apertura Farmacia comunale n. 6 di Civitanova Marche (MC). Annullamento in sede di autotutela della deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 27/06/2012”**

a risposta scritta

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 965 del 27/06/2012 avente per oggetto: “Istituzione sede farmaceutica aggiuntiva, nell’ambito territoriale del Comune di Civitanova Marche in applicazione dell’art. 1 bis legge 475/1968 e s.m.i. - art. 11 comma 10 D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in legge 27/2012”, è stato deliberato di istituire, nell’ambito territoriale del Comune di Civitanova Marche, provincia di Macerata, una sede farmaceutica aggiuntiva, ubicata nell’ambito della zona commerciale, denominata “Civita Center”;
- che il Comune di Civitanova Marche, con nota acquisita al protocollo Regionale n. 5602 del 29/05/2012 aveva individuato quale possibile sede aggiuntiva per l’istituzione di una farmacia, ai sensi e per gli effetti del citato art. 11 comma 1 bis lett. b), la zona commerciale denominata “Civita Center” ubicata in Via Gronchi, dichiarando la sussistenza dei requisiti di legge, di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 1 bis legge 475/1968 e s.m.i.;
- che con Decreto del dirigente della PF Assistenza Farmaceutica n. 18/ASF dell’11/12/2012 è stata assegnata al Comune di Civitanova Marche (MC), la titolarità della Sede farmaceutica aggiuntiva istituita con DGRM n. 965 del 27/06/2012, presso la Zona Commerciale denominata “Civita Center”;

Premesso altresì:

- che la Giunta comunale di Civitanova Marche con delibera n. 21 del 17/01/2013, ha preso atto “dell’avvenuta assegnazione al Comune di Civitanova Marche della titolarità della sede farmaceutica aggiuntiva istituita con DGRM n. 965 del 27/06/2012, presso la Zona Commerciale denominata “Civita Center”;

Considerato:

- che è stato più volte segnalato alla Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, l’errata ubicazione sul territorio del Comune di Civitanova Marche della Farmacia Comunale n. 6, comunque in difformità con quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;
- che tale situazione, sembra sia stata acclarata anche da inequivocabile documentazione fotografica e relativa relazione in possesso dell’Agenzia Sanitaria Regionale, tant’è che in data 04/09/2015 il Direttore di detta Agenzia, con nota prot. n. 8654/ARS/ARS/P, inviata rispettivamente:
  - al Presidente delle Farmacie Comunali di Civitanova Marche
  - al Sindaco del Comune di Civitanova Marche
  - al Direttore Generale dell’ASUR Marche
  - al Direttore Area Vasta n. 3,ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in sede di autotutela della deliberazione della Giunta regionale Marche n. 965 del 27/06/2012, in quanto la suddetta D.G.R. riporta erroneamente la frase “...ubicata nell’ambito della zona commerciale denominata Civita Center...”, mentre la normativa vigente prevede l’istituzione di una nuova farmacia “...in centri commerciali e nelle strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 mq., purchè non sia già aperta una farmacia ad una distanza inferiore a 1.500 m...”;

Considerato altresì:

- che al punto 3 di detta comunicazione il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, asserisce che *“Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento (lettera c-bis dell'art. 8 della legge n. 241/1990) è fissato in n. 30 giorni a partire dalla data di protocollo della presente nota.”* (cioè 4 Settembre 2015);

Visto

- il notevole tempo trascorso da tale data (4 Settembre 2015);

## **INTERROGA**

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se tale procedimento si è concluso;
- 2) se “sì” in quale data e con quale esito;
- 3) se ancora è in atto, si chiede il perché di tale ritardo, tra l'altro palesemente in contrasto con la normativa vigente (Legge 241/90), ed eventualmente le motivazioni che impediscono la chiusura del procedimento di annullamento in sede di autotutela della DGRM n. 965 del 27/06/2012.